

N. R.G. 1287/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Orlandi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al Ruolo Generale N. 1287/2015, promossa da:

(C.F.: _____), rappresentato e difeso dall'Avv. _____
ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Parma, _____
- RICORRENTE -

CONTRO

l'impresa individuale _____ (P.I.: _____), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ablondi ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Bruno Longhi n. 6 _____
- CONVENUTO -

E

_____ (C.F.: _____), in
persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. _____ ed
elettivamente domiciliato nel suo studio in Parma, via _____
- CONVENUTO -

OGGETTO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE

CONCLUSIONI:

All'udienza di discussione del 20.12.2018, le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.11.2015 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio l'impresa individuale innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro.

Nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente esponeva di essere stato dipendente dell'impresa individuale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di operaio al quarto livello e mansioni di disossatore, dal 03.01.2011 al 31.03.2015, specificando di aver svolto attività lavorativa part time al 50% per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, part time al 62,5% per i mesi di aprile e maggio 2011 e part time all'87,50% dal giugno 2011 al 31.03.2015 e che l'attività lavorativa era sempre stata svolta presso la ; riferiva che l'impresa datrice di lavoro svolgeva attività di disossatura e sezionatura di carni, che applicava il CCNL settore Alimentare delle Imprese Artigiane, settore aziende di produzione, e che, per il periodo di assunzione intercorso dal 03.01.2011 al 31.03.2015, gli era stato corrisposto il premio previsto dall'Accordo regionale per le aziende di produzione per un importo pari ad euro 52,27. Il ricorrente riferiva, inoltre, di aver sempre svolto attività di disossatore presso terzi perché il datore di lavoro non svolgeva in proprio attività di produzione e che il rapporto di lavoro con era già iniziato nel gennaio 2008 quando sottoscriveva contratto di lavoro con la , società riconducibile a e proseguiva altresì successivamente fino al 31 dicembre 2010 con la . sosteneva altresì che il rapporto di lavoro, svoltosi formalmente con tre diversi datori di lavoro, si era sempre svolto con le medesime modalità tra le parti.

Parte ricorrente asseriva che l'impresa individuale diversamente dalle compagini societarie datoriali che l'avevano formalmente preceduta, aveva applicato le tabelle retributive del CCNL applicato previste per il settore aziende di produzione e non quelle stabilite per il settore delle conserve animali e che tale differente ed erroneo inquadramento dell'attività da esso svolta aveva comportato l'applicazione di un premio di produzione regionale d'importo inferiore rispetto a quello provinciale previsto nel settore conserve animali.

adiva pertanto il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro al fine di chiedere, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“a) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di disossatore e qualifica di operaio 4° livello part time al 50% per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, al 62,5% per i mesi di aprile e maggio 2011 e all'87,50% dal giugno 2011 al 31/03/2015, che tale attività lavorativa è stata svolta presso la . Conseguentemente accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di € 8.140,02 a titolo di premio di produzione provinciale oltre che differenze retributive come da conteggio in premesse e allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; e per l'effetto condannare b) in virtù della responsabilità solidale ex art. 1676 cod. civ. o art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003 o art. 35 co. 28 d.l. 4.7.2006, n. 223 conv. con l. 4.8.2006, n. 248 del convenuto in persona del rappresentante legale pro tempore via quale committente, con la convenuta ditta .*

quale datore di lavoro-appaltatore, in solido tra loro le convenute al pagamento in favore dell'istante della predetta somma e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione



all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.

Provvedeva a costituirsi in giudizio l'impresa individuale chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge; dato atto delle intervenute preclusioni e decadenze: Nel merito, in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 32 l. n. 183/10. In via principale: - rigettare il ricorso ed assolvere l'impresa individuale da ogni domanda in esso contenuta in quanto inammissibile, erronea, infondata, non provata, o come meglio. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, previa CTU contabile, determinare le differenze retributive richieste dal ricorrente tenendo conto che: (a) dal premio di produzione previsto dal contratto provinciale deve essere detratto l'importo corrisposto quale premio di produzione ai sensi del contratto regionale, pari a lordi 3.450,00 (= euro 57,25 X 60); b) va, altresì, detratto il compenso variabile corrisposto al ricorrente in base alla tabelle retributive delle aziende di produzione, pari ad euro 1.368,00 (= euro 342,00 X 4). L'incidenza sul TFR degli istituti contrattuali in questione ammonta a lordi euro 356,89 (= euro 3.450,00 + euro 1.368,00 : 13,5); - complessivamente, dunque, salvo miglior conteggio, detrarre dalla somma richiesta da controparte l'importo di lordi euro 5.174,88 (= euro 3.450,00 + euro 1.368,00 + euro 356,89). Con vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) ed iva (22%) come per legge”.*

evidenziava in particolare come, in assenza di iscrizione ad un'associazione stipulante come nel caso di specie, al datore di lavoro non possa essere imposta l'applicazione di un determinato contratto collettivo in funzione dell'attività effettivamente esercitata; rilevava inoltre la carente allegazione dei fatti costitutivi delle domande proposte e l'omessa produzione del contratto collettivo nazionale di lavoro da essa applicato e, quanto alla classificazione dell'attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente, sosteneva come la stessa fosse da inquadrare tra le attività di produzione dei beni. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande *ex adverso* proposte, sottolineava come l'applicazione di una tabella salariale prevista per un settore comportasse necessariamente la detrazione dei trattamenti migliorativi previsti dalla tabella salariale inerente un altro settore, pena l'ingiustificato cumulo di voci retributive previste da tabelle separate.

Si costituiva altresì al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - in via preliminare, accertare la carenza di allegazione e di prova e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 414 c.p.c. e conseguentemente dichiarare nullo il ricorso e/o provvedere al rigetto del medesimo; - in via preliminare subordinata, dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010, rigettare le domande del ricorrente; - nel merito rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto non provate e comunque infondate; - in subordine, nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente e di condanna di al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo, in accoglimento della relativa eccezione, dichiarare la sussistenza del beneficio di preventiva escussione di ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003; - con vittoria di spese (compreso rimborso forfettario spese generali del 15%) e competenze, oltre accessori di legge”.*

rilevava anch'essa la carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo e l'infondatezza delle domande proposte da parte ricorrente stante il consolidato



orientamento giurisprudenziale che ritiene inapplicabile nel nostro ordinamento l'art. 2070 c.c. perché in contrasto con il principio costituzionale della libertà sindacale.

La causa veniva istruita tramite prove documentali e testimoniali; all'esito delle prove testimoniali, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento disponeva CTU contabile al fine di quantificare le differenze retributive asseritamente spettanti a parte ricorrente. La causa veniva infine discussa all'udienza del 20.12.2018, ove le parti precisavano le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi; il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.

Tanto premesso in merito allo svolgimento del processo, in via preliminare devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.

Quanto all'eccezione di intervenuta decadenza *ex art.* 32 l. n. 183/2010, osserva il Giudice come parte ricorrente non impugni la cessione del contratto avvenuta *ex art.* 2112 c.c. ma si limiti a richiedere asserite differenze retributive maturate durante la vigenza del rapporto di lavoro intercorso con l'impresa individuale

In merito all'eccezione di difetto di allegazione, deve rilevarsi come la stessa appaia infondata in quanto parte ricorrente ha esposto nei termini essenziali i fatti costitutivi posti alla base delle pretese avanzate in giudizio. In relazione invece alla dedotta omessa produzione del contratto collettivo, rileva il Giudice come secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, *“il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto postcorporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorchè la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio; in tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione delle disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro”*. Posto che nel giudizio in esame non è in discussione l'esistenza o il contenuto del CCNL - che è stato esaminato dal Ctu per rispondere al quesito peritale e prodotto per estratto dalle parti convenute - e che parte ricorrente ha prodotto le tabelle salariali dell'area alimentazione suddivise per settori, ritiene il Giudice che l'omessa produzione del contratto collettivo da parte del ricorrente non giustifichi il rigetto delle domande da esso proposte, che devono essere esaminate nel merito.

Entrambe le parti convenute in giudizio hanno dedotto che il datore di lavoro non ha alcun obbligo giuridico di scegliere il contratto collettivo di lavoro da applicare in relazione al criterio della natura dell'attività esercitata stante la non applicabilità dell'art. 2070 c.c., in quanto incompatibile con il principio costituzionale della libertà sindacale. Tale assunto appare corretto ma è necessario rilevare come, nel caso di specie, parte ricorrente non rivendichi l'applicazione di un dato CCNL al posto di quello applicato dall'impresa datrice di lavoro bensì chiedi l'applicazione della tabella salariale prevista dal CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende artigianali del settore alimentare per il settore conserve animali ritenendo non corretta l'applicazione da parte del datore di lavoro della tabella prevista per il settore aziende di produzione dal medesimo CCNL. La questione attiene quindi a quale parte del contratto collettivo debba essere applicata in relazione al rapporto di lavoro svolto dal ricorrente e, ad avviso del Giudice, il criterio da utilizzare non può che essere quello della natura dell'attività esercitata dal lavoratore. L'istruttoria testimoniale svolta, ove, con la sola eccezione della teste



consulente del lavoro, sono stati sentiti operai addetti allo stabilimento di
ha avuto ad oggetto proprio tale tematica.

Sul punto, ha riferito che i lavoratori dipendenti dell'impresa
svolgevano presso lo stabilimento di lavori non solo di disossatura bensì, altresì,
di slamellatura, confezionamento e pressatura. Del medesimo tenore appaiono le dichiarazioni
rese da I testi hanno
invece riferito che i dipendenti dell'impresa svolgevano esclusivamente attività
di disossatura e sezionatura. Il teste ha riferito che l'attività principale svolta
dai dipendenti dell'impresa appaltatrice era la disossatura ma che “*se capitava si faceva anche
dell'altro*” mentre il teste ha dichiarato che gli operai dell'impresa
svolgevano solo attività di disossatura e che quest'ultima comprendeva anche la
slamellatura.

Orbene, non può non rilevarsi come le testimonianze rese dai testi e
appaiano dotate di una minore attendibilità rispetto alle altre in quanto gli stessi hanno
instaurato separati giudizi innanzi all'intestato Tribunale rivendicando differenze retributive nei
confronti delle medesime parti convenute e per le medesime ragioni di cui al ricorso
introduttivo del presente giudizio. Tale valutazione circa le testimonianze rese dai testi e
induce conseguenzialmente il Giudice a ritenere maggiormente credibili le
testimonianze rese dagli altri testi che hanno riferito che l'attività esclusiva – prevalente
secondo il solo teste – era quella di disossatura e sezionatura. Che i dipendenti
dell'impresa individuale svolgano tale tipo di attività risulta, del resto, dalla
medesima visura dell'impresa ove come attività prevalente viene indicata quella di “produzione
di prodotti a base di carne” e “disosso prosciutti presso terzi”.

A questo punto, è necessario stabilire se l'attività di disossatura/sezionatura debba essere
classificata all'interno del settore conserve animali o del settore aziende di produzione.

Osserva il Giudice come un primo indice interpretativo a favore della differenziazione tra
l'attività di disossatura/sezionatura e l'attività di conserve animali emerga dall'art. 1 del CCNL
per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare che distingue l'attività
di “conserve animali” da quella di “macellazione e lavorazione carni”. Un secondo indice è
ricavabile dallo Statuto della “Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari”
(SSICA) di Parma (doc. 4 impresa), costituita come ente pubblico con decreto
reale dello 02.07.1922 e trasformata in Azienda Speciale della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Parma ai sensi dell'art. 2, comma 5, l. n. 580/1993
come modificata dal d.lgs. n. 23/2010, che all'art. 2, primo comma, definisce la stazione
sperimentale come “*una struttura scientifica di supporto tecnico e tecnologico per le aziende
alimentari che producono derivati industriali di origine animale e vegetale a media e lunga
conservazione*” precisando poi, al comma successivo, che “*per media e lunga conservazione si
intendono i prodotti ai quali sono stati applicati processi di stabilizzazione di qualsiasi tipo
(stabilizzazione termica, surgelazione, stagionatura e disidratazione o altro) atti a renderli
commerciabili per tempi medio-lunghi*”; orbene, ad avviso della scrivente, l'attività di
disossatura non pare rientrare nelle attività di conservazione descritte nella definizione sopra
riportata. Deve inoltre rilevarsi come l'iter argomentativo della sentenza della Corte di
Cassazione, sez. I, 20.03.1991, n. 3001 – avente ad oggetto la differente questione dei
presupposti di applicabilità dell'agevolazione tributaria prevista dall'art. 8 l. n. 614/1966 –
faccia riferimento altresì alla nozione di “produzione di beni”, suggerendo come la tesi



interpretativa volta a ricomprendere l'attività di macellazione e disosso delle carni in tale genere di attività abbia un proprio fondamento logico e normativo.

Osserva infine il Giudice come, in assenza di elementi di chiara e univoca riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente in un determinato settore del contratto collettivo applicato, non possa che riespandersi la libertà datoriale di scelta circa il trattamento normativo ed economico da applicare, di talchè la scelta datoriale di applicare le tabelle retributive relative al settore aziende di produzione non può essere sindacata.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, le domande proposte da parte ricorrente nei confronti dell'impresa individuale e di - succeduta a nelle more del processo con delibera dell'assemblea dei soci del 28.06.2017 - non possono pertanto essere accolte.

In considerazione della complessità delle questioni giuridiche oggetto del presente procedimento, ritiene il Giudice vi siano fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Le spese della CTU contabile, come separatamente liquidate, vengono poste definitivamente a carico di

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta le domande proposte da nei confronti dell'impresa individuale
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di

Parma, 20.12.2018

Il Giudice
Elena Orlandi

